

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE**

concernente

## **la mobilita' del personale docente della scuola a carattere statale per l'a.s. 2004/05**

Il 15 gennaio 2004 in Trento, presso la Sovrintendenza Scolastica Provinciale, in sede di contrattazione decentrata provinciale, tra le delegazioni composte da:

### **per la parte pubblica:**

*Marcantoni Fabio*

*Guastella Cinzia*

*Mattivi Paolo*

*Zadra Maurizia*

### **per la parte sindacale:**

*CGIL: Ceol Flavio*

*Mazzacca Cinzia*

*CISL: Paganini Bruno*

*UIL: Bonmassar Vincenzo*

*Dalla Torre Matteo*

*Nicolussi Moz Zaiga Gabriella*

*SNALS: Pasqualini Giorgio*

si concorda per l'a.s. 2004/2005 il seguente contratto decentrato.

## **Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto disciplina, per l'a.s. 2004/05, le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute nell'art. 47 del Contratto Collettivo Provinciale riguardante il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 28.06.2000, e si applica al personale docente con contratto a tempo indeterminato, compresi gli immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2003.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

## **Art. 2 - DESTINATARI**

1. Ai sensi del citato art. 47, per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento non si effettuano trasferimenti a domanda per l'a.s. 2004/05 nell'ambito della provincia di Trento.
2. Per i trasferimenti in ingresso e in uscita per il restante territorio nazionale, si fa riferimento alle relative norme e scadenze nazionali.
3. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche nei confronti dei docenti immessi in ruolo su sede provvisoria con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2003/04.
4. Ai docenti di cui al comma 3, nominati dalla graduatoria del concorso ordinario, sarà confermata d'ufficio, ove disponibile, l'attuale sede provvisoria di servizio. Nel caso di indisponibilità dell'attuale sede provvisoria, verrà loro assegnata un'altra sede provvisoria, sempre secondo quanto previsto nell'apposita contrattazione.
5. La contrattazione relativa alla mobilità annuale disciplinerà altresì l'ordine di scelta della sede provvisoria dei docenti assunti a tempo indeterminato tramite scorrimento delle graduatorie permanenti con presa di servizio dal 1 settembre 2004.
6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 124/99 il personale docente assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva al 1.9.99 – con esclusione del personale di cui all'art. 21 della L. 104/92 – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2004/05 in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica dal 1.9.2001 e antecedente.
7. I docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l'obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Nel suddetto quinquennio viene salvaguardata la mobilità

professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede presso l'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento.

### **Art. 3 - TRASFERIMENTI E PASSAGGI DA ALTRE PROVINCE**

1. I trasferimenti e passaggi da altre province verso la provincia di Trento avvengono esclusivamente su sede provvisoria. Sulla relativa domanda di mobilità dovrà essere apposto pertanto il codice meccanografico corrispondente alla "*provincia di Trento*".
2. Le eventuali domande predisposte con codici diversi o con codici relativi a specifiche scuole od istituti potranno essere revocate o rettificate da parte degli interessati, entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data ultima di acquisizione delle domande stesse da parte del Sistema Informativo.
3. I docenti che ottengano il trasferimento o il passaggio in provincia di Trento non acquisiscono la titolarità sulla singola scuola o istituto, bensì su "*Sovrintendenza Scolastica*", in base al contingente numerico previsto dalle norme nazionali.
4. La sede di servizio dei docenti di cui al precedente comma sarà attribuita per convocazione, successivamente alle operazioni di utilizzo del personale con contratto a tempo indeterminato già titolare in provincia di Trento.

### **Art. 4 - ACQUISIZIONE NUOVA TITOLARITA' A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO**

1. Per effetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 3340 del 19.12.2003, concernente l'aggiornamento del quadro provinciale dell'offerta scolastica con decorrenza dall'a.s. 2004/05, si stabilisce che la Sovrintendenza, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità come segue:
  - a) qualora tutti i plessi della Direzione Didattica confluiscono in un unico Istituto Comprensivo le titolarità dei docenti saranno attribuite al plesso individuato come sede di organico da parte dell'Amministrazione;
  - b) nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, i plessi della Direzione Didattica confluiscono in diversi Istituti Comprensivi, premesso che il riferimento territoriale per i circoli didattici è rappresentato dal plesso sede di circolo, si procede come sopra, attribuendo ai docenti un'unica titolarità sul plesso individuato come sede di organico, salvo quanto previsto al successivo punto c);
  - c) i docenti titolari nel circolo su posti di scuola comune, sostegno, lingua straniera e religione, assegnati in modo esclusivo o prevalente (per un numero di ore superiore a metà dell'orario di servizio) nel corrente anno scolastico dal Dirigente scolastico sul plesso non sede di organico che apparterrà ad altra Istituzione Scolastica possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nell'Istituto Comprensivo di confluenza del plesso.

2. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari si procede alla formazione di un'unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti titolari negli Istituti Comprensivi derivanti dall'accorpamento e soppressione delle Direzioni Didattiche a seguito dell'aggiornamento dell'offerta scolastica provinciale.

#### **Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI**

1. Per l'a.s. 2004/05 non avrà luogo il trasferimento d'ufficio dei docenti eventualmente individuabili come soprannumerari.
2. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito determinazione dell'organico per l'a.s. 2004/05. Sono da considerarsi soprannumerari i docenti di scuola elementare e dell'istruzione secondaria che nella graduatoria pubblicata dal Dirigente scolastico hanno il punteggio inferiore. A parità di punteggio il soprannumerario è determinato in base alla minor età anagrafica. I titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento prevista dal Contratto nazionale.
3. I docenti di cui al comma precedente saranno utilizzati secondo quanto previsto dall'apposita contrattazione relativa alla mobilità annuale. I corrispondenti posti dovranno, tuttavia, essere detratti dal numero dei posti da considerare per la mobilità professionale, territoriale e per le immissioni in ruolo.

#### **Art. 6 – PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

1. I passaggi di cattedra e di ruolo si effettueranno per l'a.s. 2004/05 anche per i docenti titolari in provincia. Gli insegnanti tecnico pratici possono richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo purché in possesso della specifica abilitazione. I docenti che otterranno il passaggio acquisiranno la titolarità giuridica nella nuova classe di concorso e nell'eventuale nuovo ruolo d'istruzione, con la denominazione "Sovrintendenza Scolastica", anziché sulla singola scuola o istituto, in base al contingente numerico previsto dalle norme nazionali.
2. La sede provvisoria di servizio dei docenti di cui al comma precedente sarà assegnata secondo l'ordine che sarà previsto nell'apposita contrattazione delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
3. I docenti interessati ai passaggi di cattedra e di ruolo che saranno soddisfatti nel movimento relativo all'anno del "blocco", dovranno presentare domanda, nell'ambito della mobilità, l'anno successivo, al fine di ottenere la specifica sede di titolarità. La nuova sede di titolarità potrà essere assegnata d'ufficio qualora nessuna delle sedi richieste dal docente sia disponibile ovvero qualora il docente non presenti domanda.
4. In considerazione delle fasi previste dal vigente C.C.D.N., l'assegnazione della sede di cui al precedente comma avverrà come da successivo art. 7.

## **Art. 7 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI NELL'A.S. 2005/06**

Nell'a.s. 2005/06 i movimenti saranno effettuati secondo il seguente ordine:

### *FASE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI*

- 1) *trasferimenti nel comune*
- 2) *trasferimenti nella provincia (con esclusione degli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2004/05)*

### *FASE DI SISTEMAZIONE DEI DOCENTI CHE NELL'ANNO DEL "BLOCCO" (A.S. 2004/05) HANNO OTTENUTO LA TITOLARITA' SU "SOVRINTENDENZA SCOLASTICA":*

- 3) *passaggi di cattedra nella provincia*
- 4) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 5) *trasferimenti da altra provincia*
- 6) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 7) *passaggi di ruolo da altra provincia*

### *FASE DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AGLI IMMESSI IN RUOLO DALL'A.S. 2004/05:*

- 8) *assegnazione definitiva di sede agli immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2004/05*

### *FASE DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE E TERRITORIALE:*

- 9) *passaggi di cattedra nella provincia*
- 10) *passaggi di ruolo nella provincia*
- 11) *trasferimenti da altra provincia*
- 12) *passaggi di cattedra da altra provincia*
- 13) *passaggi di ruolo da altra provincia.*

## **Art. 8 – VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA' DIDATTICA**

1. Il punteggio per la continuità didattica viene attribuito in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
2. Per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio il punteggio concernente la continuità didattica nel quinquennio viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola od istituto di precedente titolarità per l'anno del "blocco", così come il diritto al rientro nella medesima scuola od istituto.
3. Per gli aventi diritto al rientro nella sede di precedente titolarità che si trovino nel quinto anno utile nell'anno del "blocco", l'eventuale domanda di rientro viene rinviata di un anno, con contestuale mantenimento del diritto al rientro.

## **Art. 9 - RECLAMI**

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza ed eventuali graduatorie è

consentito, da parte del docente interessato, di presentare motivato reclamo entro 5 giorni dalla notifica dell'atto o dalla pubblicazione.  
Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI VARIE**

1. Il servizio prestato nelle scuole materne della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato ai fini della mobilità secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle di valutazione, allegate al vigente Contratto Collettivo Nazionale Decentrato per la mobilità del personale docente.
2. Limitatamente al movimento su posti di sostegno nell'istruzione secondaria di II grado, potrà essere presentata la domanda di trasferimento o passaggio anche nell'anno del blocco, secondo le norme in vigore, sia da parte dei docenti titolari in altre province sia da parte dei docenti titolari in provincia, giacché la titolarità di tali docenti è su "Dotazione Organica Sostegno" e, come tale, non incide negativamente sulle operazioni di mobilità.
3. Per l'attribuzione dei punteggi verranno applicate le tabelle di valutazione allegate al Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2004/2005, ivi inclusa la decorrenza dell'iscrizione anagrafica così come nelle stesse indicata.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Contratto collettivo decentrato nazionale sopracitato, le cui norme si applicano in quanto compatibili con il presente accordo.
5. Il presente contratto verrà inviato al MIUR con la richiesta di farne esplicita menzione nel testo sulla mobilità che sarà emanato a livello nazionale.

#### **Art. 11 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si dovranno incontrare, per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dall'art. 3 del C.C.P.L. per il personale docente della scuola.